



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE USO CIVICO LEGNATICO

REGOLAMENTO COMUNALE USO CIVICO LEGNATICO

INDICE

- Art 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici
- Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico
- Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico
- Art. 6 - Regime giuridico
- Art. 7 - Suoli del demanio comunale
- Art. 8 - Modalità di godimento
- Art. 9 - Abrogazioni e rinvio
- Art. 10 - Casi non previsti dal presente Regolamento
- Art. 11 - Variazioni del Regolamento
- Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 13 – Entrata in vigore

Art 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dall'art. 5 della Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007, con riferimento all'uso civico di legnatico.

Art. 2 - Definizioni

Per *Usi civici* si intendono:

- a) I diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze ed accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) i diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune, frazione o associazione.

Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici

I diritti principali di uso civico esistenti ed esercitati sul Demanio Comunale, di carattere essenziale, non sono alienabili e quindi sono prioritari rispetto ad altra assegnazione limitatamente all'attività di legnatico.

Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico

All'esercizio degli usi civici di cui all'art. 3 hanno diritto i residenti del comune.

Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico

In base alla legislazione vigente sull'ordinamento della proprietà demaniale e per consuetudine ormai consolidata gli aventi diritto di cui all'art. 3 continueranno a godere dei diritti di uso civico.

Art. 6 - Regime giuridico

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 18/2007 gli usi civici costituiscono un diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucabile della Comunità locale alla quale appartengono;
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
3. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici;
4. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali di beni altrui disciplinati dall'art. 825 del codice civile, in quanto applicabili e non derogate dalla L. R. n. 18/2007;
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica normata dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Art. 7 - Suoli del demanio comunale

Il demanio comunale è costituito dai terreni di cui al momento si è a conoscenza e che il Comune acquisirà e inventarierà in seguito alle operazioni peritali di concerto con la Regione Calabria.

Art. 8 - Modalità di godimento

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle vigenti normative forestali nazionali e regionali e di regolamentazione del Parco nazionale del Pollino.

Tale diritto è garantito esclusivamente a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale.

A questi è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra, le cimaglie, i rami, le schegge e ogni altro residui di utilizzazione dei boschi limitatamente ai bisogni della propria famiglia.

Resta rigorosamente vietata ogni sorta di commercio e/o compravendita del materiale asportato. Ai trasgressori si applicherà una penalità corrispondente al triplo del valore plateale del legname venduto.

Art. 9 - Abrogazioni e rinvio

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le funzioni amministrative di competenza comunale saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui al Capo III della Legge Regionale n. 18/2007, dalle norme di attuazione del Regolamento Regionale di cui all'art. 4 della medesima legge quando approvato e, nelle more di approvazione del Regolamento Regionale, da quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

Art. 11 - Variazioni del Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento e le sue disposizioni tutte, nessuna esclusa, si applicano a tutte le Concessioni attualmente in essere, derogandole ove le stesse contengano clausole incompatibili con il Regolamento stesso.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 18/2007 con successiva deliberazione consiliare verrà approvato il Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.
3. Le norme nazionali e regionali integreranno il presente Regolamento nelle parti non disciplinate ovvero sostituiranno le parti eventualmente in contrasto;

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione.